



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

n. 7 del 23 febbraio 2004



Sommario

- **Il Direttivo Nazionale del 18 febbraio: impegno ad aprire il negoziato per il rinnovo contrattuale**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: nuovi tassi**
- **Allievi: trattamento economico equo ed uguale per tutte le Forze di polizia**
- **Produttività collettiva: l'assenza dovuta ad infortunio *in itinere* equivale a presenza**
- **Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali: rimborsi entro aprile**
- **Valutazione dirigenti - integrazioni sulla competenza a provvedere**
- **Selezione per il 1° corso sperimentale di qualificazione per «infermieri cinofili»**
- **Servizi esterni: alcuni chiarimenti ministeriali**
- **Avanzamenti, corsi, concorsi ed assegnazioni**

Direttivo Nazionale 18 febbraio:
impegno ad aprire il negoziato
per il rinnovo contrattuale

Il Direttivo Nazionale Siulp, riunitosi in Roma il 18 febbraio 2004,

Approva

la relazione introduttiva del Segretario Generale Oronzo Così e, colti gli spunti di riflessione della Segreteria Nazionale,

Esprime

preoccupazione per l'insufficienza delle risorse economiche stanziare in finanziaria per il rinnovo del biennio economico 2004/2005, sia in relazione alle aspettative della categoria che rispetto alla oggettiva perdita del potere di acquisto delle retribuzioni;

Condivide

tuttavia la scelta di aprire quanto prima la fase negoziale, essendovi il concreto timore che, stante in ogni caso l'impossibilità di reperire a breve nuove risorse economiche aggiuntive, l'attesa di defatiganti trattative possa ulteriormente aggravare il già penalizzante divario che si è registrato tra l'aumento del costo della vita ed il mancato adeguamento retributivo;

Impegna

pertanto la Segreteria Nazionale ad avviare in tempi rapidi la fase negoziale, concretizzando così un quanto più immediato beneficio economico e rinviando ad una fase successiva l'individuazione di risorse aggiuntive, attraverso il meccanismo del recupero differenziale inflativo.

Dà altresì mandato

alla Segreteria Nazionale affinché solleciti l'attuazione del fondo integrativo previsto dalle vigenti disposizioni normative, al fine di offrire ai colleghi più giovani, e più in particolare a quanti sono assoggettati al meccanismo pensionistico del calcolo c.d. contributivo, un adeguato e stabile strumento previdenziale.

Accoglie

e fa proprio l'invito della Segreteria Nazionale a dare il maggior impulso possibile per la costituzione del Siulp Pensionati in tutte le realtà territoriali.

Approvato all'unanimità

FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

NUOVI TASSI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi. (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP



Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Allievi: trattamento economico equo ed uguale per tutte le Forze di polizia

Come noto il trattamento economico da corrispondere agli allievi della Polizia di Stato viene genericamente definito dall'art. 59, legge 1° aprile 1981 come «determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi»; il compito di quantificare quale sia la proporzione tra i trattamenti degli allievi e delle corrispondenti qualifiche viene poi demandato dalla stessa norma ad un «decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e finanze - n.d.r.)».

Attesa tale indeterminazione ed al fine di perequare i trattamenti economici di tutte le Forze di polizia, le amministrazioni interessate convennero a suo tempo di determinare tale proporzione induttivamente, partendo cioè dal trattamento economico che la legge 24 dicembre 1986, n. 958 determinava già allora e tuttora

riserva *«agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri».*

Nell'ultimo biennio è accaduto, tuttavia, che i trattamenti economici effettivamente percepiti da coloro i quali accedono ai ruoli non direttivi di quasi tutte le altre Forze di polizia sono divenuti di fatto più favorevoli e, per tale motivo, da tempo abbiamo avviato, dopo un'attenta ricognizione delle sperequazioni riscontrate, un'azione di sensibilizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza tendente ad ottenere, nel più breve tempo possibile, non solo la completa equiparazione dei trattamenti economici riservati agli allievi che accedono a qualifiche equiparate nell'ambito delle varie Forze di polizia, ma anche la corresponsione delle competenze arretrate a partire dal 1° gennaio 2002: i trattamenti economici percepiti oggi, 23 febbraio 2004, sono infatti ancora proporzionati alle retribuzioni che le corrispondenti qualifiche (agente, vice revisore e vice ispettore) percepivano oltre due anni orsono.

In tale contesto va inoltre precisato che, a norma del 2° comma del citato art. 59, L. 121/1981, *«Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole»*; tale disposizione salvaguarda gli allievi vice revisori tecnici (art. 20-quater d.P.R. 337/1982) e gli allievi vice ispettori (art. 27-bis d.P.R. 335/1982) provenienti da altri ruoli della stessa Polizia di Stato, mentre lo stesso beneficio viene esteso anche agli appartenenti alla *«Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia... »* dall'art. 28, L. 668/1986, ove si prevede altresì che l'allievo già titolare di rapporto di impiego con il Ministero dell'interno o con le Forze di polizia in genere *«durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121».*

Al sol fine di chiarire appieno i termini di operatività della previsione in argomento va tuttavia evidenziato come la nomina ad "allievo" (propedeutica, per ciò che qui interessa, all'accesso dall'esterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ai ruoli dei revisori tecnici e degli ispettori) ed il relativo *status* giuridico non corrispondano alla titolarità di un vero e proprio rapporto di impiego.

Ciò a differenza di quanto accade per l'accesso dall'esterno al ruolo dei commissari: i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso a tale ruolo non conseguono la nomina ad "allievo", ma vengono immediatamente immessi in ruolo (art. 4, d.lgs. 334/2000, ma anche il soppresso art. 55, L. 121/1981), con l'immediata costituzione del rapporto di impiego, mentre tale rapporto di impiego, per gli "allievi", viene a costituirsi solo *dopo* il superamento del corso, con la conseguente immissione in ruolo e la nomina "in prova".

E' per tale motivo che il personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, "frequentatore" (e non "allievo") nell'ambito di uno qualsiasi dei corsi per l'accesso al ruolo dei commissari, conserva non solo il rapporto di impiego, ma anche quello di servizio e, pertanto, ha diritto a fruire non solo del trattamento economico fondamentale, ma anche di quello accessorio come, ad esempio, il trattamento economico di missione.

Tutta la normativa citata e puntuali aggiornamenti sull'argomento sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Produttività collettiva: l'assenza dovuta ad infortunio *in itinere* equivale a presenza

Nel numero 46/2003 di questo notiziario abbiamo spiegato, in esito ai numerosi quesiti pervenuti, come debbano essere considerati giorni di effettiva presenza quelli in cui il dipendente si sia assentato per infortuni occorsi nel tragitto percorso per recarsi in servizio dal proprio domicilio ovvero per farvi ritorno al termine del servizio medesimo; è noto infatti come costante, consolidata ed assolutamente pacifica giurisprudenza delle corti superiori equipari al servizio il tragitto ed il tempo necessari a raggiungere il posto di servizio ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e dell'eventuale attribuzione dei conseguenti benefici, come l'equo indennizzo.

Appare dunque evidente che i giorni di assenza dal servizio dovuti ad un

infortunio occorso *in itinere* debbano essere considerati come presenza anche ai fini del computo delle giornate utili per l'attribuzione del premio di produttività collettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, punto d) dell'accordo sul cd. 2° livello sottoscritto l'8 ottobre 2003, ove si fa infatti generico riferimento alle "infermità occorse in servizio".

Ci viene tuttavia segnalato che taluni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza avrebbero omesso di conteggiare ai fini descritti i giorni di assenza derivanti da infortunio *in itinere* ed, addirittura, avrebbero modificato in senso negativo segnalazioni già indirizzate al Dipartimento della pubblica sicurezza e conseguentemente liquidate facendo riferimento ad istruzioni verbalmente impartite da altri non meglio precisati uffici del Dipartimento medesimo.

Riteniamo utile, dunque, a tal proposito ulteriormente precisare che l'ultimo comma, aggiunto dall'art. 12, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. all'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" preveda testualmente che, «*Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida*».

Precisiamo infine che l'ufficio di appartenenza del dipendente avrà ovviamente il potere/dovere di verificare che l'infortunio sia effettivamente avvenuto lungo il tragitto e durante il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro e l'abituale dimora e che i competenti uffici del Ministero dell'interno ritengono assolutamente pacifica la correttezza dell'interpretazione testé esposta.

L'accordo 8 ottobre 2003 è nell'area "tutti i contratti" del nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali: rimborsi entro aprile

Due settimane orsono avevamo anticipato il nuovo orientamento dell'Inpdap (nota operativa n. 66 del 29 gennaio scorso) sulle agevolazioni previdenziali attribuite ai dipendenti residenti nelle zone colpite da eventi calamitosi (in particolare nelle province di CB e FG e nelle regioni Abruzzo e Molise), mediante la sospensione dei contributi previdenziali prevista da svariate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 20224 del 27 febbraio indirizzata al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e poi con circolari n. 4 del 28 gennaio 2003; n. 32 del 24 luglio 2003 e n. 35 del 29 luglio 2003.

Il problema procedurale che rischiava di rallentare moltissimo la restituzione all'Amministrazione della pubblica sicurezza (per l'ulteriore restituzione ai dipendenti interessati) degli importi trattenuti da parte dell'Inpdap sembra essere stato risolto grazie alla determinazione ed all'impegno dimostrati nella circostanza da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha già avviato le procedure per l'accertamento del numero degli aventi diritto e dei crediti vantati, che verrà operato anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni agli uffici interessati.

Il Ministero dell'interno farà dunque il possibile per cercare di versare ai dipendenti interessati tutte le spettanze con la prossima mensilità di marzo; laddove ciò non dovesse risultare possibile, in ragione dei tempi disponibili, da considerarsi strettissimi in relazione alla complessità delle operazioni contabili, detta liquidazione avverrà con la mensilità di aprile 2004.

Tutte le note citate sono nell'area "circolari" del nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Valutazione dirigenti
-
integrazioni sulla
competenza a provvedere

Con nota n. 333-A/9803.C.3 del 16 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito alla circolare pari classifica del 6 dicembre 2003, concernente il nuovo modello di relazione sull'attività svolta dai dirigenti della Polizia di Stato (art. 62, d.lgs. 334/2000), in esito alle richieste di chiarimento pervenute ha ribadito che la competenza ad espletare tale attività valutativa permane in capo al dirigente preposto all'organo della struttura centrale o periferica investito della competenza all'apposizione delle osservazioni alla relazione stessa in base all'incarico di funzione formalmente conferito al dirigente da valutare alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, a nulla rilevando un eventualmente intervenuto provvedimento di missione, tanto per il dirigente interessato alla valutazione quanto per il dirigente preposto all'organo della struttura centrale o periferica investito della competenza in argomento.

Nell'area "circolari" del nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Selezione per il
1° corso sperimentale
di qualificazione per
«infermieri cinofili»

Con circolare n. 333.D/9805.C.C.7 (1 INF.CIN.) del 14 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che dal 24 maggio al 19 giugno 2004 si svolgerà presso il Dipartimento di clinica veterinaria della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa il 1° corso sperimentale di qualificazione per "infermieri cinofili", per il quale è prevista la partecipazione di due dipendenti della Polizia di Stato, appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti ed assistenti e agenti che non abbiano già la qualifica operativo-professionale di conduttore cinofilo.

Ai due infermieri cinofili, che presteranno servizio presso il centro addestramento cinofili di Nettuno, non è richiesto il possesso preventivo di titoli specialistici; le domande dovranno essere presentate e protocollate **entro il 15 marzo prossimo**.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Servizi esterni: alcuni
chiarimenti ministeriali

Con nota n. 557/RS/01/20/3371, datata 30 gennaio 2004 e pervenuta nei giorni scorsi, il Dipartimento ha inteso affrontare alcuni aspetti di una delle indennità che, nel tempo, ha dato vita al maggior numero di controversie interpretative, vale a dire quella destinata a chi effettua servizi esterni.

In particolare l'Amministrazione ha manifestato l'intento di chiarire come il dipendente che svolga mansioni di autista (anche per mere esigenze tecnico-logistiche), potrà essere ritenuto destinatario dell'indennità per servizi esterni, ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 395/1995, laddove risultino presenti tutte le condizioni normativamente prescritte e tenendo conto, ai fini della durata (tre ore), dell'innovazione introdotta dall'art. 9, d.P.R. 164/2002.

Per quanto concerne il servizio di consegna a ritiro plichi il Ministero ritiene che, in via generale, il personale preposto a tale attività possa essere ritenuto destinatario dell'indennità per servizi esterni, ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 395/1995, in presenza di tutte le altre condizioni prescritte dalla norma, qualora l'attività in questione si svolga in via continuativa all'esterno dell'ufficio di appartenenza, per un periodo superiore a tre ore lavorative.

Per quanto invece attiene l'impiego all'esterno dell'ufficio, per controlli amministrativi presso esercizi commerciali o all'esterno dell'ufficio per accertamenti presso enti pubblici (es. Municipi), per almeno tre ore, il Dipartimento ha affermato che si tratta di mansioni burocratico-amministrative che non possono essere remunerate con l'indennità per servizi esterni ai sensi dell'art. 11, d.P.R. 254/1999 in quanto non riconducibili alla "lotta alla criminalità" e che, qualora detti servizi vengano espletati in via continuativa in ambiente esterno per almeno tre ore, essi potranno essere valutati ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 395/1995.

Nel caso, infine, di impiego per almeno tre ore all'esterno dell'ufficio per notifiche è stato precisato che, qualora l'attività di notifica consista nell'espletamento di atti amministrativi, dovrà richiamarsi quanto precedentemente precisato in relazione alla consegna e ritiro plichi; diversamente, nell'ipotesi in cui tale attività sia finalizzata alla notifica di atti riconducibili alla "lotta alla criminalità", qualora ricorrano anche tutti gli altri i requisiti previsti dall'art. 11 d.P.R. 254/1999, potrà essere corrisposta l'indennità per servizi esterni.

La nota n. 557/RS/01/20/3371 del 30.1.2004 e la normativa citata sono sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell'area "circolari" e nell'area "legislazione".

Avanzamenti, corsi,
concorsi ed assegnazioni

Nel Bollettino Ufficiale il concorso interno per 10 commissari

Dopo la preannunciata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale "concorsi" n. 13, stampata martedì 17 febbraio scorso, del decreto 5 febbraio 2004, mediante il quale è stato bandito il concorso pubblico a quaranta posti per l'accesso al ruolo dei commissari, sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno di venerdì, 27 febbraio prossimo è prevista la pubblicazione di un analogo concorso a dieci posti riservato al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori o, se inquadrato in un altro dei rimanenti ruoli, in possesso di un'anzianità di servizio di almeno tre anni.

In relazione al contenuto del bando del concorso pubblico riteniamo utile rammentare che, in base alle previsioni contenute nell'art. 24, legge 1° febbraio 1989, n. 53 «*L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali*».

A tal proposito il Dipartimento della pubblica sicurezza, interpellato in via ufficiosa, ha confermato che per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato non è altresì previsto il superamento delle prove di efficienza fisica.

E' infine in corso di registrazione presso la Corte dei conti il decreto ministeriale che disciplinerà i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali del personale della Polizia di Stato.

Sostituti commissari: in distribuzione i nuovi distintivi di qualifica

Così come preannunciato da molte settimane, dopo la consegna della fornitura dei nuovi distintivi di qualifica verrà nei prossimi giorni avviata la distribuzione a tutti i sostituiti commissari dei nuovi distintivi di qualifica, il cui l'aspetto è da tempo visionabile in anteprima esclusiva sul nostro *web* insieme alla circolare che lo descrive (n. 559/A/753.M.I.13.3.12/3721 del 10 luglio 2003).

Concorso 640 allievi vice ispettori

Sembrano essere in dirittura finale le procedure che condurranno Dipartimento della pubblica sicurezza ed Università alla conclusione della prevista convenzione universitaria; resta immutata la situazione degli idonei non ancora ammessi ed immutati permangono gli impegni nei loro confronti.

Un concorso lungo un anno

Il competenti uffici del Dipartimento hanno terminato l'approfondimento degli aspetti che sembrano presentare i maggiori aspetti di problematicità delle schede, approntate nelle scorse settimane, che i candidati dovranno compilare prima dell'avvio alla frequenza del corso fornendo indicazioni in merito alla sede preferita/prescelta.

L'intera procedura che, lo rammentiamo, risente dell'obiettivo complessità organizzativa derivante anche dalla necessità di garantire al massimo il rientro in sede dei vincitori, verrà ora vagliata da tutti gli uffici dipartimentali interessati nel corso di una riunione, all'esito della quale verrà resa nota la data di avvio del primo dei corsi che, si conferma, si prevede interesserà circa un quarto dei 3.824 vincitori e che potrà essere avviato entro il mese di marzo prossimo.

Assegnazione agenti già ausiliari trattenuti

Come anticipato la scorsa settimana sono state comunicate con circolare n. 2356/32 del 20 febbraio scorso le assegnazioni definitive alle sedi di servizio degli agenti della Polizia di Stato che hanno superato il 57° corso di formazione per agenti ausiliari trattenuti, deliberate con provvedimento datato 18 febbraio 2004 e consultabili sul nostro *web*.

550 allievi agenti

Confermati ancora una volta, anche a favore degli idonei al concorso per 780 allievi agenti del 1996, gli impegni di cui si è ampiamente detto su queste pagine.

Documenti e normativa citati sono sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

La serenità passa attraverso
 le proprie scelte

Speciale Polizia di Stato

[abbiamo ridotto ulteriormente i tassi]



Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo set./dic. 2003). Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	105,00	62,00
7.747,00	159,00	94,00
10.329,00	214,00	123,00
12.911,00	268,00	158,00
15.494,00	317,00	192,00
18.076,00	366,00	225,00
20.658,00	420,00	253,00
23.244,00	476,00	285,00
25.823,00	502,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo set./dic. 2003)

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	103,00	62,00
6.197,00	135,00	81,00
9.296,00	200,00	119,00
11.362,00	243,00	144,00
12.395,00	264,00	156,00
13.944,00	296,00	175,00
16.527,00	350,00	207,00
19.109,00	404,00	238,00
21.175,00	446,00	263,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso. KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/12/2003).

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma